

N. 04193/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02353/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2013, proposto da:

Raffaele Pace, Pasquale Pace, Agri Rurale Taburno s.r.l.s.

Unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio

eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo n.61;

contro

Comune di Bucciano, in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui

studio in Napoli, via Melisurgo n. 4, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 1203 del 27/03/2013

recante il rigetto dell' istanza depositata in data 19/02/2013,avente ad

oggetto il cambio di destinazione d'uso di parte del fabbricato sito alla

contrada cappella, da residenza a trattoria tipica, nonché del provvedimento

*n. 1222 del 29 marzo 2013, recante inibitoria alla prosecuzione della
connessa attività di ristorazione.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucciano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

a) il ricorrente ha chiesto il cambio della destinazione d'uso da residenza a "trattoria tipica" di un immobile di sua proprietà. Di conseguenza ha presentato la SCIA per l'avvio di detta attività di ristorazione;

b) con il primo dei provvedimenti impugnati l'amministrazione negava il suddetto cambio di destinazione d'uso in quanto: 1) contrario alla legge regionale n. 1 del 2011 la quale vieta il cambio di destinazione d'uso, per cinque anni, degli immobili che, come quello di specie, abbiano già effettuato una simile variazione (nella specie era stato rilasciato permesso di costruire, nel 2011, per il cambio da fabbricato agricolo a civile abitazione); 2) l'intervento ricadrebbe in zona agricola del PRG il quale vieterebbe siffatte attività commerciali; 3) l'intervento sarebbe in ogni caso contrario alle disposizioni del piano di assetto idrogeologico, il quale consentirebbe unicamente interventi "senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del

carico urbanistico”. Veniva di conseguenza adottato provvedimento di inibitoria rispetto alla SCIA presentata;

c) entrambi i provvedimenti venivano impugnati, in via originaria o comunque derivata, per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990; 2) violazione della legge regionale n. 1 del 2011; 3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, quanto all’impossibilità di realizzare siffatti interventi in zona agricola; 4) eccesso di potere per erroneità dei presupposti in quanto l’intervento in esame, nella prospettiva di parte ricorrente, “non comporta alcun incremento del carico urbanistico”;

d) si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame;

e) alla camera di consiglio dell’11 luglio 2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1) parte ricorrente ha affermato solo genericamente che l’intervento non comporterebbe nessun carico urbanistico, senza allegare ossia alcun elemento serio e circostanziato, in questa direzione, e dunque senza fornire il benché minimo principio di prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale carenza appare tanto più evidente ove soltanto si consideri che il cambio di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee – come nel caso di specie dove si passerebbe da struttura residenziale ad attività di ristorazione – deve essere espressamente vagliato ed autorizzato dall’amministrazione, mediante rilascio di permesso di costruire e non mediante semplice SCIA, anche qualora non si riscontrino modifiche edilizia esteriori: e ciò proprio perché è necessario valutare

in siffatte ipotesi gli effetti arrecati sul piano del carico urbanistico, ad esempio in termini di impatto sulla viabilità e sui parcheggi. Analisi questa che il ricorrente, come già anticipato, ha del tutto omissso di effettuare;

2) per giurisprudenza pressoché pacifica (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, n. 1407) è irrilevante la violazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 nei casi in cui il ricorrente, come nella specie, non avrebbe comunque potuto addurre elementi idonei a modificare il contenuto finale del provvedimento, con ogni conseguenza in ordine alla applicazione della disposizione sanante di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, della stessa legge generale sul procedimento amministrativo.

Ritenuto in particolare che il motivo di diniego fondato sul contrasto con il piano di assetto idrogeologico è da solo sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione comunale, con conseguente superamento degli ulteriori motivi di gravame;

Ritenuto pertanto che il presente ricorso deve essere rigettato, con compensazione in ogni caso delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)